

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 15.11.2018 AVENTE AD OGGETTO: "RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 30.10.2018 AD OGGETTO: "VARIAZIONE N.2 IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020" – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 20.09.2018: "MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020"**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Albiero Dott. Filippo,

**VISTO**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in S.O. n. 162/L alla G.U. del 28 settembre 2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera b);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- vista la Legge n. 205/2017 (c.d. "Legge di stabilità per il 2018");
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.50 del 15.11.2018 ad oggetto: "Ratifica delibera di Giunta Comunale n.77 del 30.10.2018 ad oggetto: "Variazione n.2 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020" – delibera di Giunta Comunale n.66 del 20.09.2018 ad oggetto: "Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020";

**DATO ATTO**

- che le variazioni proposte si possono così riassumere:

Parte corrente						
Annualità	Entrate		Spese		FPV	Avanzo (+) Disavanzo (-)
	Maggiori	Minori	Maggiori	Minori		
2018	19.918,00	-9.012,00	46.436,00	-35.530,00		
2019	10.010,00	-5.968,00	56.331,00	-52.098,00	- 191,00	
2020	10.010,00	-5.968,00	56.331,00	-52.098,00	- 191,00	
<b>Tot. parte corrente</b>	<b>39.938,00</b>	<b>-20.948,00</b>	<b>159.098,00</b>	<b>-139.726,00</b>	<b>- 382,00</b>	

  

Parte capitale						
Annualità	Entrate		Spese		FPV	Avanzo (+) Disavanzo (-)
	Maggiori	Minori	Maggiori	Minori		
2018	2.164,85	-227.500,00	239.400,00	-4.500,00		-460.235,15
2019	0,00	0,00	183.060,68	0,00	-183.060,68	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Tot. parte capitale</b>	<b>2.164,85</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>422.460,68</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-183.060,68</b>	<b>-460.235,15</b>

  

<b>Totali parziali</b>	<b>42.102,85</b>	<b>-248.448,00</b>	<b>581.558,68</b>	<b>-144.226,00</b>	<b>-183.060,68</b>	<b>-460.235,15</b>
------------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

  

<b>Totali Generali</b>	<b>-206.345,15</b>	<b>437.332,68</b>
Avanzo applicato	460.235,15	
FPV entrata '19 cop.	183.060,68	
FPV entrata '19 corr.	191,00	
FPV entrata '20 corr.	191,00	
<b>Totali a pareggio</b>	<b>437.332,68</b>	<b>437.332,68</b>

Verifica equilibri di cassa			
Descrizione	Previsioni cassa ante variazioni	Variazioni per cassa	Previsioni cassa post variazioni
<b>Fondo cassa al 01/01/2018</b>	<b>915.641,35</b>		<b>915.641,35</b>
<b>ENTRATA</b>			
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.722.909,19	-9.012,00	1.713.897,19
Titolo II Trasferimenti correnti	92.314,59	7.016,00	99.330,59
Titolo III Entrate extratributarie	572.130,46	12.902,00	585.032,46
Titolo IV Entrate in conto capitale	1.133.486,95	-225.335,15	908.151,80
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	0,00	550.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	862.469,19	0,00	862.469,19
<b>Totale entrata</b>	<b>4.933.310,38</b>	<b>-214.429,15</b>	<b>4.718.881,23</b>
<b>SPESA</b>			
Titolo I Spese correnti	2.275.020,06	9.715,00	2.284.735,06
Titolo II Spese in conto capitale	1.555.470,53	51.839,32	1.607.309,85
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso di prestiti	146.321,00	0,00	146.321,00
Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	0,00	550.000,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	869.858,29	0,00	869.858,29
<b>Totale spesa</b>	<b>5.396.669,88</b>	<b>61.554,32</b>	<b>5.458.224,20</b>
<b>Fondo cassa presunto al 31/12/2018</b>	<b>452.281,85</b>	<b>-275.983,47</b>	<b>176.298,38</b>

#### VERIFICATO

- che l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione anno 2017 è risultato pari ad Euro 985.970,45 e che con la variazione in esame si procede all'utilizzo di detto avanzo per Euro 460.235,15, di modo che fino ad ora l'avanzo applicato risulta complessivamente pari ad Euro 648.229,63, per un avanzo residuo da applicare pari ad Euro 337.740,82 così dettagliato:

Parte di avanzo	Avanzo 31.12.2017	Utilizzi pregressi	Utilizzi odierni	Utilizzi totali	Avanzo residuo da applicare
accantonata	235.047,64	-8.788,28		-8.788,28	226.259,36
vincolata	28.380,52	-22.300,00		-22.300,00	6.080,52
destinata agli investimenti	231.779,57	-156.906,20	-74.873,37	-231.779,57	0,00
disponibile	490.762,72	0,00	-385.361,78	-385.361,78	105.400,94
<b>Totale Avanzo</b>	<b>985.970,45</b>	<b>-187.994,48</b>	<b>-460.235,15</b>	<b>-648.229,63</b>	<b>337.740,82</b>

- che a seguito delle variazioni apportate vengono mantenuti gli equilibri generali e di cassa, come verificato rispettivamente negli allegati B) e C) alla delibera in esame;
- che le variazioni in argomento rispettano i nuovi obiettivi di finanza pubblica;

#### RICORDATO

- che il Comune di Lugo di Vicenza dovrà provvedere al nuovo bando di gara per l'assegnazione "del Servizio Pubblico Locale Distribuzione del Gas", attualmente concesso ad Ascopiave Spa a decorrere dal 21 aprile 2011 con atto notarile n.953 di repertorio redatto dal Notaio Dott.ssa Emanuela Merli e scadenza nel 2023.
- che a seguito della gara suddetta sono stati acquisiti gli impianti esistenti in proprietà del Comune dal gestore uscente Ascopiave Spa, finanziando l'operazione di acquisto con l'utilizzo delle somme versate dalla stessa – in quanto aggiudicataria della concessione – a titolo "di corrispettivo per l'affidamento del servizio" nella misura di 1.457.846,00 euro.
- che il contratto di servizio sottoscritto con la società Ascopiave Spa, prevede che quest'ultima, alla scadenza dell'attuale concessione, abbia titolo di ricevere (o dall'eventuale diverso gestore subentrante o dal Comune, così come specificato nel disciplinare di gara) una somma pari al valore residuo del "corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio" inizialmente versato, così come risultante dall'offerta di gara.

#### ATTESO

che il valore residuo dei beni impiantistici potrebbe determinare una quota di pertinenza del Comune, alla data di scadenza contrattuale del 30 aprile 2023, con un valore di rimborso spettante al gestore uscente, basato sul V.I.R., di gran lunga superiore al valore che il gestore entrante dovrà farsi carico secondo i nuovi parametri normativi, basati sul R.A.B..

A tale proposito si evidenzia che il Legislatore, già nel 2000, nella consapevolezza che l'onere dei rimborsi non potesse essere concretamente sostenuto dagli Enti locali – soggetti in verità tenuti a sostenerlo, come normalmente previsto negli stessi contratti, a fronte dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture funzionali al servizio di cui tali Enti erano e sono titolari – lo allocava in capo ai gestori subentranti. Lo faceva, tuttavia, con una disposizione molto problematica (l'articolo 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000), la quale prevedeva la traslazione dell'onere senza nulla disporre in ordine al trasferimento della proprietà dei cespiti, dando origine a fattispecie "asimmetriche" nelle quali il distributore scontava solo il rimborso, mentre la proprietà passava ugualmente all'Ente locale. Sono note le problematiche generate da questa aporia per quanto concerne l'ammortamento del costo che il gestore entrante era chiamato a sostenere, la posizione di vantaggio (massima) dell'incumbent rispetto a tutti gli altri competitori e la stessa sostenibilità economica delle condizioni di gara.

A seguito della riforma del sistema tariffario, con l'introduzione del criterio della remunerazione del capitale investito per la realizzazione degli impianti (c.d. Regulatory Asset Base – R.A.B.), l'articolo 24 del D.Lgs n. 93/2011 si proponeva di sciogliere il nodo prevedendo che il subentrante:

- non sostenesse solo l'onere del rimborso, ma acquistasse anche la proprietà dei cespiti;
- iscrivesse nel proprio stato patrimoniale i beni acquisiti ed operasse l'ammortamento tecnico-economico del costo d'acquisto per tutta la relativa durata tecnica;
- ricevesse la remunerazione tariffaria del capitale investito – dal precedente distributore – per la realizzazione dei beni stessi.

Queste innovazioni non sono state però sufficienti a risolvere il problema. Il rimborso dovuto al gestore uscente non coincide, infatti, con il costo di realizzazione dei beni riconosciuto in tariffa. Il motivo è noto: il rimborso, infatti, è generalmente determinato in base ad un criterio del tutto autonomo rispetto a quello tariffario, fondato sul costo storico rivalutato dell'infrastruttura.

Si tratta del c.d. criterio **contrattuale**, per la quale la somma dovuta all'uscente dipende da quanto convenuto tra Ente locale e distributore con riferimento alla scadenza del rapporto di affidamento/concessione (articolo 15, comma 5, D.Lgs. 164/2000), e costituito, nella maggior parte dei casi, dal V.I.R. (Valore industriale residuo).

Si tratta di una nozione fondata sul disposto dell'articolo 24, comma 4, R.D. n. 2578/1925, il più delle volte espressamente richiamato negli stessi contratti, nozione che prescinde dal costo storicamente sostenuto per la realizzazione dei cespiti, ma si impernia sul costo di ricostruzione a nuovo di un impianto identico a quello esistente, dedotti il valore del degrado fisico e i contributi dell'Ente concedente. La determinazione del V.I.R. è oggetto di stima peritale e, per sua natura, soggetta ad un ampio margine di soggettività.

Per porre rimedio a tali incertezze, in attuazione della riforma sulle nuove gare d'ambito, il Governo ha inteso uniformare, per quanto possibile, l'attuazione dei criteri normativi esistenti per il calcolo del V.I.R., allo scopo di favorire l'accordo tra le parti ed evitare un contenzioso e non, si badi, ad assimilare tale valore al R.A.B., ovvero le condizioni contrattuali decise dalle parti e protette/integrate dalla legge e le condizioni tariffarie attualmente vigenti.

È quindi strutturale e ineliminabile la differenza tra entità dei rimborsi ai gestori uscenti ed entità del capitale riconosciuto dalla regolazione tariffaria.

Il Legislatore del 2011, del resto, ne era consapevole e non ha mancato di fornire una risposta al problema (cfr. articolo 24, comma 3, D.Lgs. n.93/2011), stabilendo che la differenza tra valore di rimborso e valore delle immobilizzazioni riconosciute in tariffa sia a carico (i) in parte del sistema tariffario, che pone a carico degli utenti tale differenza, e (ii) in parte i distributori entranti, che recuperano in tariffa il capitale investito per provvedere il rimborso degli uscenti, ma non percepiscono – per quanto eccede la R.A.B. – alcuna remunerazione su quel capitale.

Tale soluzione è apparsa insoddisfacente perché la prassi ha rivelato come il differenziale V.I.R. / R.A.B. sia in media molto elevato, vuoi per effetto di una R.A.B. sottodimensionata, vuoi per una V.I.R. che i gestori uscenti tendono a massimizzare nei confronti di una controparte (i Comuni) con un interesse negoziale debole, in quanto il rimborso non grava sulle proprie casse ma è posto a carico di un terzo estraneo alla trattativa.

Nel caso di specie il differenziale tra V.I.R. e R.A.B. di pertinenza di codesto Ente, al termine della concessione, potrebbe rilevare uno sbilancio negativo che, a lettura dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. dovrebbe confluire in tariffa ma che, come ricordato pocanzi, è per natura contrattuale di spettanza del Comune e, di conseguenza, in mancanza di una rivalutazione del R.A.B. o di un chiarimento normativo, una passività potenziale da trattare come tale.

In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (paragrafo 6.4 principio contabile applicato 4.3).

Alla luce di quanto suesposto va quindi ricordato che l'utilizzo dell'avanzo accertato va soppesato anche fini dell'accantonamento per fondo rischi, che presenta esistenza di natura probabile e ammontare indeterminato, e nel rispetto del paragrafo 5.3.4 del principio contabile 4.2, ove **l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli accantonamenti per passività potenziali ha priorità rispetto all'utilizzo per le spese di investimento.**

Posto che il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

- 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite

e che tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare, richiedendo discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, ed applicazione con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze, e tenuto altresì conto del congruo lasso temporale con cui l'Ente potrà gestire e valutare tali eventi

#### **PRESO ATTO**

- che la presente variazione di bilancio costituisce anche nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2018-2020)

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alle variazioni in assestamento generale al bilancio di previsione 2018/2020 e alla conseguente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2018-2020) del Comune di Lugo di Vicenza **e raccomanda un attento ed oculato utilizzo dell'avanzo, attuale e futuro, in ragione di quanto suesposto.**

Lugo di Vicenza , li 23 novembre 2018

  
Il revisore Unico dei Conti  
Albiero Dott. Filippo

